



**UNIONE ITALIANA VINI**  
**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO**

**Commenti Unione Italiana Vini al DDL 1541 di conversione in legge del decreto-legge  
24 giugno 2014, n. 91**

L'Unione Italiana Vini accoglie con favore l'adozione, da parte del Governo, del DL 91/2014 che prevede alcune prime importanti misure relative alla semplificazione nel settore agricolo e vitivinicolo in particolare e manifesta la sua riconoscenza, a codesta Commissione di poter esprimere delle prime considerazioni e commenti su taluni dei punti presenti nel DDL di conversione.

**1. Articolo 1: diffida.**

Siamo favorevoli al rafforzamento dell'istituto della diffida di cui all'articolo 1 del DDL, previsto per le violazioni alle norme in materia agroalimentare.

Tuttavia, si ritiene che tale disposizione generale debba essere declinata per ciascun settore produttivo.

Da questo punto di vista, l'articolo 43 della legge 82/2006, abrogato con l'articolo 2, comma 1, lettera i) del DL 91/2014, dovrebbe, a nostro avviso, essere ripristinato, in attesa che l'istituto della diffida sia specificatamente normato attraverso l'adozione del DDL "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in discussione presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

**2. Articolo 2: disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo.**

Il comma 1, lettera e), punto 1 dell'articolo 2 del DDL, modificando l'art. 25 della legge 82/2006 ha, di fatto, eliminato la possibilità per il Mipaaf di emanare un apposito decreto relativo alle caratteristiche anche di purezza relative alle sostanze enologiche ammesse dalle norme nazionali e comunitarie vigenti.

Non è più previsto neppure un decreto per fissare le modalità del rilascio di un'autorizzazione agli stabilimenti che producono i prodotti enologici e le norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione e alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico (abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 25, legge 82, prevista alla lettera e) punto 2 del DDL).

Attraverso l'eliminazione dell'art. 26 della medesima legge 82/2006 (lettera f) è, infine, abrogato l'articolo sui prodotti per l'igiene della cantina che conteneva alcune specifiche prescrizioni.

Riteniamo che sia necessario ripristinare lo *status quo ante*, ovvero di riformulare l'art. 25, comma 1, ristabilire i commi 2 e 3 del medesimo articolo e l'intero articolo 26 così come previsti precedentemente dalla legge 82/2006.



**UNIONE ITALIANA VINI**  
**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO**

Tale richiesta nasce dall'esigenza, da parte del settore viticolo e dell'industria enologica, di vedere approvate, attraverso decreti ministeriali, **modalità integrative** alla normativa dell'Unione Europea vigente, relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione, alle modalità d'uso e ai parametri delle sostanze destinate ad uso enologico, attualmente non disciplinate dai Regolamenti comunitari e dall'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (OIV).

### **3. Impiego dei disabili in agricoltura.**

Sosteniamo iniziative legislative volte a facilitare investimenti effettuati da giovani imprenditori nel settore agricolo e incoraggiare, nello stesso, una rinnovata occupazione.

Al contempo, la Confederazione auspica che l'azione innovatrice del Governo possa interessare altri aspetti della disciplina del lavoro in materia di agricoltura.

Alcune materie relative al settore primario sono, di fatto, regolate da norme che necessiterebbero di un'attualizzazione ai presenti bisogni e difficoltà denunciate dalle aziende.

Da questo punto di vista, riteniamo necessario che, all'interno del decreto legge 91/2014, sia inclusa una necessaria modifica della disciplina dell'impiego dei disabili in agricoltura, attualmente normata dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

A tal proposito si presenta, di seguito, una prima proposta emendativa della Legge n.68/1999.

#### **Articolo (5)**

##### **(Criteri di computo della quota di riserva)**

**Nuovo 15.** *All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi".*

#### **Motivazioni.**

La recente riforma del mercato del lavoro, realizzata attraverso la Legge 92/2012 e il D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni della legge n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.

Le modifiche riguardano in primo luogo la norma (art. 4, c.1 della legge citata) che individua l'ambito di applicazione degli obblighi di assunzione dei disabili.

Ed infatti, ai fini del computo della base occupazionale – sulla quale si calcola il numero di disabili da assumere obbligatoriamente – le leggi sopra richiamate hanno ridotto da nove a sei mesi la durata dei rapporti di lavoro esclusi dal computo in questione.



**UNIONE ITALIANA VINI**  
**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO**

Detta modifica dei criteri di calcolo del livello occupazionale è particolarmente preoccupante per le imprese, come quelle agricole, che hanno una forte incidenza di rapporti stagionali, e che rischiano quindi – considerando anche gli operai che prestano la propria attività per periodi superiori a sei mesi – di superare le soglie previste dalla legge per l'assunzione obbligatoria dei disabili.

Peraltro, il lavoro agricolo, per le sue intrinseche caratteristiche, richiede requisiti di idoneità psicofisica non sempre riscontrabili tra i soggetti appartenenti alle categorie tutelate dalla legge n. 68/1999.

L'emendamento è finalizzato a ripristinare la normativa *quo ante* alla Riforma Fornero escludendo dal computo dei lavoratori ai fini della sussistenza dell'obbligo di assunzione i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.

#### **4. Esercizio esclusivo delle attività agricole.**

L'attuale decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, prevede che le società agricole – di cui all'art. 2135 del c.c. – possono esercitare, oltre alle attività agricole, alcune altre attività quali la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole.

Tali attività devono essere marginali rispetto a quelle derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata: il ricavo da tali attività non deve, cioè, superare il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi dell'azienda.

Tuttavia, tale disposizione non tiene conto di altre attività accessorie che oggi sono sempre più diffuse tra le aziende agricole – e vitivinicole in particolare – quali organizzazione eventi, visite guidate in cantina, degustazione di vini in abbinamento a prodotti tipici del territorio, vendita di oggetti con logo aziendale, ecc.

Pertanto, l'integrazione che si propone all'attuale articolo 7 del DDL 1541, consiste nell'inserimento dell'indicazione "attività accessorie" all'elenco delle altre attività già indicate nel 1° comma dell'art. 2 (locazione, comodato, affitto, ecc.) del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

Per le suddette attività accessorie resta comunque valido il requisito di "marginalità" già previsto nel 1° comma dell'art. 2 (il loro valore non deve superare il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi).

#### **Articolo (7).**

**Nuovo Comma 5.** *"Il comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 99/2004 è sostituito con il seguente: "La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad*



**UNIONE ITALIANA VINI**  
**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO**

*uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., e tutte le attività **accessorie** sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto o dalle attività **accessorie** siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni, affitto dei beni e delle attività **accessorie** non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1)".*

---

**Sen. Massimo Mucchetti**

Presidente X Commissione

Industria, commercio, turismo

Senato della Repubblica

[comm10a@senato.it](mailto:comm10a@senato.it)